Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 243

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 8 ottobre 1958

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L 10.020 - Semestrale L 5520 Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50	In ITALIA Abbonamento annuo L 10 020 - Semestrale L 5520 Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia	All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 maggio 1958.

Nomina del vice presidente della Fondazione « Il Vittoriale degli Italiani ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto della Fondazione « Il Vittoriale degli Italiani » approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1951, n. 1769;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1958, n. 698;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1956, relativo alla costituzione per quattro anni del Consiglio di amministrazione della Fondazione soprariferita;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Il gr. uff. dott. Umberto Zanatta è nominato sino al 25 febbraio 1960, vice presidente della Fondazione « Il Vittoriale degli Italiani ».

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 23 maggio 1958

GRONCHI

MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1958
Registro n. 48 Pubblica istruzione, foglio n. 332

(5229)

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1958.

Messa in liquidazione coatta amministrativa della Società cooperativa « La Veloce », con sede in Milano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della revisione ordinaria eseguita alla Società cooperativa « La Veloce », con sede in Milano, dalle quali si rileva che l'Ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Udito, in via d'urgenza, il Comitato costituito in seno alla Commissione centrale per le cooperative, ai sensi dell'art. 19, lettera *b*), del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577;

Ritenuta la necessità di assoggettare la Cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del Codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La Società cooperativa « La Veloce », con sede in Milano, costituita con atto 4 settembre 1949 del notaio Amedeo Calleri Gamondi, è messa in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del Codice civile e 197 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Il dott. proc. Guido Diddi è nominato commissario liquidatore della Cooperativa stessa, con gli obblighi e le responsabilità di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 settembre 1958

Il Ministro: VIGORELLI

(5230)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Calvizzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1957

Con decreto interministeriale in data 20 giugno 1958, registrato alla Corte dei conti il 25 settembre 1958, registro n. 21 Interno, foglio n. 399, il comune di Calvizzano (Napoli) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7 660 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1957.

(5240)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Benevento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 23 luglio 1958, registrato alla Corte dei conti il 30 settembre 1958, registro n. 22 Interno, foglio n. 174, il comune di Benevento è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 320 000 000 per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(5239)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

PIANO INCREMENTO OCCUPAZIONE OPERAIA - CASE PER LAVORATORI

Modalità per la prenotazione e l'assegnazione degli alloggi « con promessa di vendita » e « in locazione » costruiti per i lavoratori, per conto della Gestione INA-Casa, dagli enti incaricati dal Comitato di attuazione a sensi delle leggi 28 febbraio 1949, n. 43 e 26 novembre 1955, n. 1148. (Comunicato n. 13).

CAPO I

MODALITA' PER LA PRENOTAZIONE
E L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

A) CONDIZIONI PER LA PRENOTAZIONE DEGLI ALLOGGI

Ai sensi dell'art. 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1333, la Gestione INA-Casa rende noto quanto segue.

possono presentare domanda per l'assegnazione di un alloggio con *promessa di vendita* tutti i lavoratori che

a) abbiano versato una mensilità di contributi all'atto della prenotazione, ai sensi dell'art. 13 della legge 28 febbraio 1949, n. 43,

b) prestino abitualmente la loro opera, ovvero risiedano nella circoscrizione di zona nella quale, in applicazione dei piani elaborati dal Comitato di attuazione, si fanno le costruzioni,

c) non siano proprietari di un alloggio nella circoscrizione della zona di cui alla lettera *b*) e dimostrino che nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario di un alloggio nella circoscrizione stessa.

L'elenco delle località costituenti circoscrizione di zona è indicato negli appositi bandi.

Possono presentare domanda per l'assegnazione di un alloggio in locazione tutti i lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere *a*) e *b*) e che, pur essendo eventualmente proprietari di alloggio, non ne possono usufruire per cause non imputabili alla propria volontà.

Dall'assegnazione degli alloggi costruiti per la generalità dei lavoratori, dagli enti incaricati dal Comitato di attuazione ai sensi dell'art. 11 della legge istitutiva, sono esclusi i dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, dalle aziende, dalle pubbliche Amministrazioni ed i soci di cooperative autorizzate a costruire direttamente case per i propri dipendenti o soci ai sensi dell'art. 1 della legge di proroga, salvo i dipendenti da quelle Amministrazioni dello Stato, da aziende, da pubbliche Amministrazioni o i soci di cooperative per i quali detta esclusione sia venuta a cessare.

Le riammissioni vengono di volta in volta segnalate ai competenti Uffici del lavoro.

B) Bandi di prenotazione

Nei singoli bandi, da compilarsi secondo il testo redatto dalla Gestione, vengono precisati:

i termini per la presentazione delle domande,

la ripartizione degli alloggi tra quelli da riservarsi a dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, dalle Provincie, dai Comuni e dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, e quelli da riservarsi ai dipendenti da altri datori di lavoro,

la ripartizione degli alloggi tra quelli da assegnare « con promessa di vendita » e quelli da assegnare « in locazione ».

Tuttavia, quando gli alloggi da mettere a concorso non superano il numero di 12 per ciascuna destinazione (riscatto - locazione) non verrà fatta alcuna ripartizione tra le due categorie di lavoratori (pubblici e privati) e, di conseguenza, verrà formata una graduatoria unica per ciascuna destinazione.

La Gestione INA-Casa si riserva la facoltà insindacabile di apportare varianti in sede di assegnazione al numero, alla consistenza ed alla destinazione degli alloggi, qualora, nella realizzazione dei propri programmi di costruzione, per esigenze di carattere tecnico o amministrativo, si rendessero necessarie modifiche. Inoltre, qualora le prenotazioni per gli alloggi di una determinata categoria o destinazione non fossero sufficienti per completare la graduatoria, la Gestione INA-Casa nei limiti consentiti dalle possibilità tecniche ed amministrative, si riserva di variare in tutto o in parte l'attribuzione degli alloggi medesimi.

Detti bandi sono affissi a cura dei Comuni interessati, nei rispettivi albi comunali, nei cantieri relativi alle costruzioni alle quali il bando si riferisce, nelle pubbliche vie del Comune o dei Comuni facenti parte della circoscrizione di zona in numero sufficiente perchè tutti i lavoratori aventi diritto possano agevolmente prenderne cognizione. Della pubblicazione viene data notizia a mezzo della stampa locale.

C) Domande di prenotazione.

Il periodo utile per la presentazione delle domande è di trenta giorni, estremi inclusi, con inizio non prima di venti giorni dalla data di affissione del bando. Comunque la Gestione si riserva la facoltà di modificare i termini di cui sopra nei casi di comprovata necessità.

Le domande di prenotazione devono essere redatte su moduli predisposti dalla Gestione INA-Casa, da ritirarsi presso i competenti Uffici del lavoro e dipendenti Uffici di collocamento dei Comuni interessati.

Per ogni modulo è prescritto il versamento all'Ufficio del lavoro di L. 30 per rimborso spese.

Ciascuna domanda è valida per il bando cui si riferisce.

Sulle domande di prenotazione il datore di lavoro deve attestare l'avvenuto versamento di almeno una mensilità di contributi INA-Casa. Le domande stesse, debitamente compilate in ogni parte, devono pervenire ai competenti Uffici del lavoro unitamente allo stato di famiglia del richiedente (di data non anteriore a tre mesi), sul quale l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e del catasto deve dichiarare se il richiedente e i componenti il suo nucleo familiare risultano proprietari di alloggi nei Comuni costituenti la circoscrizione di zona.

Gli Uffici del lavoro provvedono a trasmettere alle Commissioni provinciali di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, tutte le domande presentate.

Le domande che contengono dichiarazioni non veritiere non sono prese in considerazione ai fini della graduatoria, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, qualora il fatto costituisca reato perseguibile penalmente.

D) Richiesta della documentazione

Le Commissioni provinciali, in relazione a quanto dichiarato in domanda, possono richiedere ai lavoratori la presentazione di alcuni dei seguenti documenti:

1) dichiarazione dell'Ufficio di igiene del Comune, o certificato del medico condotto, attestante che il richiedente ed i componenti il suo nucleo familiare abitano in un alloggio antigienico,

2) dichiarazione del sindaco del Comune attestante che il richiedente ed i componenti il suo nucleo familiare hanno abbandonato l'alloggio in conseguenza di calamità,

3) copia della sentenza esecutiva di sfratto, ovvero ordinanza di sgombero;

4) dichiarazione attestante i periodi di attività lavorativa subordinata prestata dai concorrenti nella circoscrizione di zona ove sorgono le costruzioni.

a) i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ed altro ente pubblico, debbono comprovare i periodi lavorativi prestati mediante dichiarazione rilasciata dalle singole Amministrazioni,

b) i dipendenti dell'industria, del commercio, del credito e delle assicurazioni, dei trasporti, di aziende giornalistiche o editoriali, debbono comprovare i periodi lavorativi prestati mediante dichiarazioni rilasciate dalle sedi provinciali dell'I.N.P.S.,

5) atto giudiziario o notarile di notorietà comprovante la composizione del nucleo familiare e quali membri siano a carico del richiedente fra i collaterali ed affini fino al 4° grado.

E) Graduatorie per l'assegnazione degli alloggi e disposizioni particolari

Le Commissioni provvedono alla formazione delle graduatorie di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, tenendo conto dei criteri preferenziali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1333.

La graduatoria concernente un determinato bando può essere utilizzata anche per l'assegnazione degli alloggi messi a concorso con bandi precedenti, resisi disponibili dopo la consegna per rinuncia o decadenza dell'assegnatario, purchè detta graduatoria sia stata pubblicata nel Foglio annunzi legali della Provincia da non oltre due anni.

L'assegnatario è tenuto a trasferirsi nell'alloggio entro tre mesi dalla data stabilita per la consegna degli alloggi del fabbricato di cui quello assegnatogli fa parte. La mancata occupazione e personale abitazione dell'alloggio nel termine predetto da parte dell'assegnatario, si intende quale espressa rinuncia all'assegnazione cosicchè la Gestione procederà alla immissione di altro assegnatario.

Capo II

MODALITA' PER LA PRENOTAZIONE E L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI RIMASTI DISPONIBILI PER CARENZA DI DOMANDE, RINUNCE E DECADENZE

A) Bandi sussidiari di prenotazione

Per gli alloggi rimasti disponibili in seguito a carenza di domande, si procede alla pubblicazione di un bando sussidiario generale.

Analogamente si procede alla pubblicazione di un bando sussidiario generale per gli alloggi che si rendono disponibili dopo l'assegnazione per rinuncia, decadenza, ecc. per i quali non sia stato possibile effettuare la nuova assegnazione per la mancanza di una graduatoria pubblicata da non oltre due anni sul Foglio annunzi legali della Provincia.

Il bando viene esposto in tutti i Comuni facenti parte della Provincia interessata ed in quei Comuni, anche di altre Provincie, nei quali, per la vicinanza, facilità di comunicazioni con le località in cui sono situati gli alloggi da assegnare, ecc., sia probabile, a giudizio dell'Ufficio del lavoro, che vi siano aspiranti agli alloggi stessi e rimane affisso per un periodo di trenta giorni.

Del bando sussidiario viene inoltre data notizia a tutti gli altri Uffici regionali e provinciali del lavoro i quali provvedono mediante avvisi riepilogativi, a pubblicarli nei loro albi.

1. — *Condizioni per poter concorrere all'assegnazione degli alloggi*

Tutti i lavoratori, compresi i dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, dagli enti pubblici, dalle aziende e i soci di cooperative autorizzati dall'INA-Casa alla costruzione diretta, che abbiano versato almeno una mensilità di contributi, possono presentare domanda di prenotazione per gli alloggi messi a concorso con i suddetti bandi sussidiari.

Possono presentare domanda per l'assegnazione di un alloggio:

a) « con promessa di vendita », i lavoratori che dimostrino di non essere proprietari, nè loro nè alcun componente il nucleo familiare, di altro alloggio in uno dei Comuni costituenti la circoscrizione di zona stabilita dal Comitato di attuazione ove sono costruiti gli appartamenti,

b) « in locazione », i lavoratori che, pur essendo proprietari di un alloggio, non ne possono usufruire per cause non imputabili alla loro volontà.

2 — *Domande di prenotazione.*

Le domande di prenotazione degli alloggi messi a concorso con i bandi sussidiari generali vengono accettate dopo il 15° giorno di affissione del bando sino al termine del periodo di affissione Le domande devono essere redatte su appositi moduli predisposti dalla Gestione INA-Casa da ritirarsi presso i competenti Uffici del lavoro e della massima occupazione o presso le sezioni distaccate degli Uffici stessi e devono essere inoltrate direttamente all'Ufficio del lavoro che ha pubblicato il bando Per ogni modulo rilasciato è prescritto il versamento all'Ufficio del lavoro di L 30 per il rimborso spese

All atto della presentazione della domanda non è necessario unire alla medesima altro documento che lo stato di famiglia munito della prescritta dichiarazione da parte dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e del catasto

Le domande che contengono dichiarazioni non veritiere non sono prese in considerazione ai fini della graduatoria, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, qualora il fatto costituisca reato perseguibile penalmente

3 — *Richiesta della documentazione.*

La presentazione dei documenti di cui al precedente capo I, punto D), viene fatta in un secondo tempo su espressa richiesta della Commissione provinciale per le assegnazioni, istituita presso il competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione

4 — *Graduatoria per l'assegnazione degli alloggi*

Nell assegnazione degli alloggi viene data la precedenza assoluta ai lavoratori che prestano abitualmente la loro opera ovvero risiedono nella circoscrizione di zona, stabilita dal Comitato di attuazione, ove sorgono le costruzioni, soltanto nel caso in cui rimangano alloggi disponibili, si forma una graduatoria fra i lavoratori che prestano la loro opera ovvero risiedono fuori della circoscrizione di zona

Gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio del lavoro dell elenco dei Comuni costituenti circoscrizione di zona

B) Manifesti avviso

Per gli alloggi rimasti disponibili dopo le assegnazioni effettuate in base al bando sussidiario generale, gli Uffici del lavoro competenti debbono procedere alla pubblicazione di un manifesto « Avviso ».

La validità del manifesto non è limitata nel tempo

Dopo la prima pubblicazione per un periodo di trenta giorni nelle località interessate, il manifesto « Avviso » rimane permanentemente affisso, con i necessari aggiornamenti periodici nella sede dell Ufficio del lavoro competente e nelle sue sezioni staccate Fino a quando rimangono alloggi disponibili l Ufficio del lavoro cura che all'avviso predetto sia data la massima diffusione con tutti i mezzi che riterra opportuni

1. — *Condizioni per poter concorrere all'assegnazione degli alloggi*

Tutti i lavoratori che abbiano versato almeno una mensilità di contributi possono concorrere all'assegnazione degli alloggi

Possono presentare domanda per l'assegnazione di un alloggio

a) « con promessa di vendita » i lavoratori che dimostrino di non essere proprietari, ne loro ne alcun componente il nucleo familiare, di altro alloggio in uno dei Comuni costituenti la circoscrizione di zona stabilita dal Comitato di attuazione ove sono costruiti gli appartamenti,

b) « in locazione » i lavoratori che, pur essendo proprietari di un alloggio, non ne possono usufruire per cause non imputabili alla loro volontà.

2 — *Domande di prenotazione*

I lavoratori richiedenti debbono rivolgersi all'Ufficio del lavoro (sede provinciale) e presentare domanda firmata, che non è indispensabile sia redatta sugli appositi moduli, è però necessario che vi sia indicata la località ove il lavoratore presta abitualmente la sua opera e quella nella quale risiede il nome del datore di lavoro e che il lavoratore dichiari di essere in possesso dei requisiti prescritti Alla domanda deve essere allegato lo stato di famiglia sul quale l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e del catasto deve dichiarare se il richiedente e i componenti il suo nucleo familiare risultano proprietari di un alloggio nei Comuni costituenti la circoscrizione di zona

3 — *Assegnazione degli alloggi.*

Trascorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione del manifesto « Avviso », gli Uffici del lavoro, senza procedere alla compilazione di alcuna graduatoria, daranno corso alla assegnazione degli alloggi mediante sorteggio da effettuare, prima per i lavoratori che prestano abitualmente la loro opera ovvero risiedono entro la circoscrizione di zona stabilita dal Comitato di attuazione, ove sorgono le costruzioni, e quindi, se l'ulteriore disponibilità degli alloggi lo consente, per gli altri lavoratori

Per l'assegnazione degli alloggi che rimanessero ulteriormente disponibili dopo i predetti sorteggi, gli Uffici del lavoro prenderanno in considerazione le domande di assegnazione che verranno presentate dopo i quindici giorni dalla pubblicazione del bando « Avviso » e procederanno all'assegnazione degli alloggi in base all ordine di presentazione delle domande stesse

Gli interessati possono prendere visione presso l'Ufficio del lavoro dell elenco dei Comuni costituenti circoscrizione di zona

C) Disposizioni comuni ai bandi sussidiari ed ai manifesti « Avviso »

Per gli alloggi da assegnare ai sensi dei commi A) e B) del presente capo II

a) non verrà fatta alcuna ripartizione fra le due categorie di lavoratori (dipendenti da pubbliche Amministrazioni o da altri datori di lavoro),

b) verrà normalmente stabilita la destinazione locazione Soltanto quando gli alloggi da assegnare facciano parte di unita edilizie precedentemente messe a concorso con destinazione « a riscatto » e gia parzialmente impegnate con le domande presentate per tale destinazione, la Gestione potrà all'atto della pubblicazione del secondo bando ovvero dell'« Avviso » di cui ai precedenti commi riservarsi di stabilire in un secondo tempo la destinazione degli alloggi situati in tali unita edilizie Tale destinazione dovrà pero essere stabilita prima di iniziare le assegnazioni

(5214)

Modalità per la prenotazione e l'assegnazione degli alloggi « con promessa di vendita » e « in locazione » costruiti nel secondo settennio da Amministrazioni dello Stato, da enti, da aziende e da cooperative autorizzati a costruire direttamente alloggi per i propri dipendenti o soci a sensi delle leggi 28 febbraio 1949, n. 43 e 26 novembre 1955, n. 1148. (Comunicato n. 14).

Capo I

MODALITA' PER LA PRENOTAZIONE E L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

A) Condizioni per la prenotazione degli alloggi

Ai sensi dell'art 2 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n 1333, la Gestione INA-Casa rende noto quanto segue:

possono presentare domanda per l'assegnazione di un alloggio con promessa di vendita tutti i lavoratori dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, da enti, dalle aziende o soci di cooperative autorizzati a costruire direttamente case per i rispettivi dipendenti o soci che

a) abbiano versato almeno una mensilità di contributi dovuti alla Gestione medesima, ai sensi della legge 28 febbraio 1949, n 43,

b) 1) prestino la loro opera in una delle sedi indicate negli appositi bandi (se trattasi di lavoratori dipendenti da enti o aziende),

2) prestino la loro opera ovvero risiedano in una delle località comprese nella circoscrizione di zona stabilita dal Comitato di attuazione (se trattasi di dipendenti da Amministrazioni dello Stato o di soci di cooperative);

c) non siano già proprietari di un alloggio in una delle località comprese nella circoscrizione di zona stabilita dal Comitato di attuazione (che deve essere indicata caso per caso

nei singoli bandi) e dimostrino che nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario di alloggio in una delle località suddette.

Possono presentare domanda per l'assegnazione di un alloggio in locazione, tutti i lavoratori predetti (esclusi i soci di cooperative) che si trovino nelle condizioni di cui alle precedenti lettere *a*) e *b*) e che, pur essendo eventualmente proprietari di un alloggio non ne possano usufruire per cause non imputabili alla propria volontà.

B) BANDI DI PRENOTAZIONE.

Nei singoli bandi, da compilarsi secondo il testo redatto dalla Gestione, vengono precisati:

i termini per la presentazione delle domande;

la ripartizione degli alloggi tra quelli da assegnare « con promessa di vendita », e quelli da assegnare « in locazione »;

la ripartizione degli alloggi tra quelli da riservare ai dipendenti dalle varie aziende quando queste si siano riunite in raggruppamento e pubblichino un bando unico riassuntivo.

Le Amministrazioni dello Stato, gli enti e le aziende devono ripartire la destinazione dei fabbricati in modo tale che ciascun edificio risulti composto di alloggi assegnati tutti « con promessa di vendita » o tutti « in locazione ».

Gli alloggi costruiti da Amministrazioni dello Stato, da enti od aziende saranno destinati ad essere trasferiti in proprietà con promessa di vendita in misura non superiore ai due terzi; nei casi in cui non fosse possibile rispettare tale proporzione essa dovrà essere ristabilita con le eventuali costruzioni future.

I bandi per la prenotazione degli alloggi vengono affissi a cura dell'Amministrazione dello Stato, dell'ente, dell'azienda o della cooperativa interessati, nei cantieri relativi alle costruzioni da assegnare, nell'interno degli stabilimenti o nella sede della cooperativa, e inoltre, a cura dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione, sull'albo del Comune ove si costruisce.

I manifesti vengono affissi in numero sufficiente perchè tutti i lavoratori aventi diritto possano agevolmente averne cognizione; della pubblicazione sarà data notizia a mezzo della stampa locale e della radio.

C) DOMANDE DI PRENOTAZIONE.

Il periodo utile per la presentazione delle domande è di quindici giorni, estremi inclusi, con inizio non prima di venti giorni dalla data di affissione del bando. Comunque, la Gestione si riserva di protrarre, per tutti i lavoratori, i termini di cui sopra, nei casi di comprovata necessità.

Le domande di prenotazione, redatte su appositi moduli predisposti dalla Gestione INA-Casa, sono distribuite dalle Amministrazioni dello Stato, dagli enti, dalle aziende o dalle cooperative interessati, i quali provvedono a ritirare i moduli presso gli Uffici del lavoro o presso le sezioni distaccate degli stessi Uffici nei Comuni indicati nella testata di ogni bando.

Le domande, da presentarsi alle Amministrazioni dello Stato, agli enti, alle aziende ed alle cooperative non possono essere inoltrate tramite gli uffici postali. Le Amministrazioni dello Stato, gli enti, le aziende e le cooperative devono istituire almeno un centro di raccolta presso ogni sede di lavoro e sono responsabili di tutte le irregolarità che possano verificarsi nella raccolta delle domande stesse.

Per ogni modulo rilasciato è prescritto il versamento all'Ufficio del lavoro di L. 30 quale rimborso spese.

Ciascuna domanda è valida per il bando cui si riferisce.

Sulle domande il datore di lavoro deve attestare l'avvenuto versamento di almeno una mensilità di contributi. Le domande stesse, debitamente compilate in ogni parte, devono essere presentate alle Amministrazioni dello Stato, agli enti, alle aziende o alle cooperative insieme allo stato di famiglia del richiedente (di data non anteriore a tre mesi) sul quale l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e del catasto deve dichiarare se il richiedente e i componenti il suo nucleo familiare risultano proprietari di alloggio nei Comuni costituenti la circoscrizione di zona.

Le Amministrazioni dello Stato, gli enti, le aziende e le cooperative rilasciano ad ogni interessato ricevuta debitamente datata e curano l'inoltro delle domande alle Commissioni provinciali di cui all'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265.

Le domande che contengono dichiarazioni non veritiere non sono prese in considerazione ai fini della graduatoria, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, qualora il fatto costituisca reato perseguibile penalmente.

D) RICHIESTA DELLA DOCUMENTAZIONE.

Le Commissioni provinciali, in relazione a quanto dichiarato in domanda, possono richiedere ai lavoratori interessati la presentazione di alcuni dei seguenti documenti:

1) dichiarazione dell'Ufficio d'igiene del Comune o certificato del medico condotto, attestante che il richiedente ed i componenti il suo nucleo familiare abitano in un alloggio antigienico;

2) dichiarazione del sindaco del Comune attestante che il richiedente ed i componenti il suo nucleo familiare hanno abbandonato l'alloggio in conseguenza di calamità;

3) copia della sentenza esecutiva di sfratto, ovvero ordinanza di sgombero;

4) dichiarazione attestante i periodi di attività lavorativa subordinata prestata dai concorrenti nella circoscrizione di zona ove sorgono le costruzioni:

a) i dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o di altro ente pubblico, debbono comprovare i periodi lavorativi prestati mediante dichiarazione rilasciata dalle singole Amministrazioni;

b) i dipendenti dell'industria, del commercio, del credito e delle assicurazioni, dei trasporti, di aziende giornalistiche o editoriali, debbono comprovare i periodi lavorativi prestati mediante dichiarazione rilasciata dalle sedi provinciali dell'I.N.P.S.;

5) atto giudiziario o notarile di notorietà comprovante la composizione del nucleo familiare e quali membri siano a carico del richiedente tra i collaterali ed affini fino al 4° grado;

6) dichiarazione dell'Amministrazione dello Stato, ente od azienda attestante che il lavoratore è stato trasferito di autorità nella località ove sorgono le costruzioni, da non oltre diciotto mesi alla data di pubblicazione del bando di concorso, nell'ambito della stessa Amministrazione, ente od azienda.

E) GRADUATORIE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI E DISPOSIZIONI PARTICOLARI.

Le Commissioni provvedono alla formazione delle graduatorie di cui all'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1956, n. 1265, tenendo conto dei criteri preferenziali stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1333.

La graduatoria concernente un determinato bando può essere utilizzata anche per l'assegnazione degli alloggi messi a concorso con bandi precedenti resisi disponibili dopo la consegna per rinuncia, decadenza, ecc. dell'assegnatario, purchè detta graduatoria sia stata pubblicata sul Foglio annunzi legali della Provincia da non oltre due anni.

Nel caso di raggruppamento di aziende autorizzate a costruire direttamente, che pubblichino un bando unico riassuntivo, vengono formate dalle Commissioni provinciali graduatorie distinte per ciascuna azienda.

L'assegnatario è tenuto a trasferirsi nell'alloggio entro tre mesi dalla data stabilita per la consegna degli alloggi del fabbricato di cui quello assegnatogli fa parte. La mancata occupazione e personale abitazione dell'alloggio nel termine predetto da parte dell'assegnatario, si intende quale espressa rinuncia all'assegnazione cosicchè la Gestione procederà alla immissione di altro assegnatario.

CAPO II

MODALITA' PER LA PRENOTAZIONE E L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI RIMASTI DISPONIBILI PER CARENZA DI DOMANDE, RINUNCIE E DECADENZE.

1. — *Bandi sussidiari di prenotazione.*

Per gli alloggi rimasti disponibili in seguito a carenza di domande, si procede alla pubblicazione di un bando sussidiario.

Analogamente si procede alla pubblicazione di un bando sussidiario per gli alloggi che si rendono disponibili dopo l'assegnazione per rinuncia, decadenza, ecc. per i quali non sia stato possibile effettuare la nuova assegnazione per la mancanza di una graduatoria pubblicata da non oltre due anni sul Foglio annunzi legali della Provincia.

I bandi per la prenotazione degli alloggi vengono affissi a cura delle Amministrazioni dello Stato, degli enti, delle aziende o delle cooperative interessati nei cantieri relativi alle costruzioni da assegnare, nell'interno degli stabilimenti o nelle sedi delle cooperative, e inoltre, a cura dell'Ufficio del lavoro e della massima occupazione, sull'albo del Comune ove si costruisce e rimangono affissi per un periodo di trenta giorni.

2. — *Condizioni per poter concorrere all'assegnazione degli alloggi.*

Per poter concorrere all'assegnazione degli alloggi messi a concorso con bandi sussidiari i lavoratori debbono essere in possesso dei requisiti indicati nel capo primo, paragrafo *A*)

3. — *Domande di prenotazione.*

Le domande di prenotazione degli alloggi messi a concorso con i bandi sussidiari aziendali vengono accettate dopo il 15° giorno di affissione del bando sino al termine del periodo di affissione. Le domande devono essere redatte su appositi moduli predisposti dalla Gestione INA-Casa da ritirarsi presso i competenti Uffici del lavoro e della massima occupazione o presso le sezioni distaccate degli Uffici stessi e devono essere inoltrate direttamente all'Ufficio del lavoro competente Per ogni modulo rilasciato è prescritto il versamento all'Ufficio del lavoro di L. 30 quale-rimborso spese

All'atto della presentazione della domanda non è necessario unire alla medesima altro documento che lo stato di famiglia munito della prescritta dichiarazione da parte dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette e del catasto

Le domande che contengono dichiarazioni non veritiere non sono prese in considerazione ai fini della graduatoria, salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, qualora il fatto costituisca reato perseguibile penalmente.

4. — *Richiesta della documentazione*

La presentazione dei documenti di cui al precedente capo I, punto *D*), viene fatta in un secondo tempo su espressa richiesta della Commissione provinciale per le assegnazioni, istituita presso il competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione.

5. — *Graduatoria per l'assegnazione degli alloggi.*

Gli alloggi vengono assegnati ai lavoratori appartenenti all'Amministrazione dello Stato, all'ente, all'azienda o alla cooperativa, che prestino la loro opera nelle località indicate nel bando.

Gli Uffici del lavoro e della massima occupazione controllano l'osservanza, da parte delle Amministrazioni dello Stato, degli enti, delle aziende e delle cooperative, delle disposizioni che regolano l'affissione dei bandi.

(5215)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di pesca del temolo nella provincia di Varese

A parziale modifica della disposizione contenuta nel decreto Ministeriale 31 ottobre 1936, nella provincia di Varese la pesca del temolo è vietata dal 15 dicembre al 16 marzo.

Detta disposizione non si applica nelle acque soggette alla Convenzione italo-elvetica sulla pesca.

(5149)

Divieto di pesca del temolo nella provincia di Brescia

A parziale modifica della disposizione contenuta nel decreto Ministeriale 31 ottobre 1936, nella provincia di Brescia la pesca del temolo e vietata dal 15 dicembre al 16 marzo.

(5150)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 230

Corso dei cambi del 7 ottobre 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,75	624,75	624,75	624,65	624,70	624,75	624,75	624,03	624,76	624,75
$ Can.	641,15	641,50	641 —	641,25	641 —	641,25	641,625	641,25	641,25	641,75
Fr. Sv. lib.	145,68	145,60	145,70	145,66	145,60	145,65	145,69	145,64	145,64	145,70
Kr. D.	90,31	90,34	90,37	90,34	90,25	90,36	90,35	90,35	90,35	90,35
Kr. N.	87,32	87,34	87,37	87,33	87,30	87,36	87,36	87,35	87,35	87,35
Kr. Sv.	120,53	120,53	120,55	120,53	120,50	120,55	120,53	120,54	120,54	120,55
Fol.	165,15	165,21	165,17	165,21	165,30	165,20	165,21	165,18	165,18	165,20
Fr. B.	12,53	12,5375	12,54	12,537	12,535	12,54	12,54	12,541	12,54	12,54
Fr. Fr.	148,35	148,37	148,36	148,35	148,27	148,37	148,37	148,35	148,35	148,40
Fr. Sv. acc.	143,02	143,02	143,04	143 —	142,97	143 —	143,02	143,03	143,03	143,03
Lst.	1745,75	1746 —	1746,125	1745,875	1746 —	1746 —	1746,25	1746 —	1746,25	1746 —
Dm occ	149,35	149,38	149,39	149,355	149,30	149,38	149,36	149,36	149,36	149,38
Scell. Aust.	24,11	24,12	24,12	24,122	24 —	24,127	24,127	24,122	24,12	24,125

Media dei titoli del 7 ottobre 1958

Titolo	Valore
Rendita 3,50 % 1906	71,75
Id. 3,50 % 1902	68 —
Id. 5 % 1935	99,50
Redimibile 3,50 % 1934	86,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,40
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,25
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	91,90
Id. 5 % 1936	99 —
Id. 5 % (Città di Trieste)	91,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	91,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	102,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	100,50
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	99,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	99,10
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	99 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	98,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	99,05

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 7 ottobre 1958

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	624,75
1 Dollaro canadese	641,437
1 Franco svizzero lib.	145,675
1 Corona danese	90,345
1 Corona norvegese	87,345
1 Corona svedese	120,53
1 Fiorino olandese	165,21
1 Franco belga	12,539
100 Franchi francesi	148,36
1 Franco svizzero acc.	143,01
1 Lira sterlina	1746,062
1 Marco germanico	149,357
1 Scellino austriaco	24,125

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Diario della prova scritta del concorso per esame a centoventi posti di dattilografo negli uffici giudiziari

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile successivo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 113 del 10 maggio 1958, con il quale è stato indetto il concorso per esame a centoventi posti di dattilografo negli uffici giudiziari,

Poichè occorre fissare la data della prova scritta del concorso medesimo,

Decreta:

La prova scritta del concorso per esame a centoventi posti di dattilografo negli uffici giudiziari, indetto con decreto Ministeriale 26 marzo 1958, avrà luogo in Roma, nel giorno 27 ottobre 1958, alle ore 8

Roma, addì 1° agosto 1958

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1958
Registro n. 5, *foglio n.* 260. — LIGUORI.

(5251)

Diario della prova scritta del concorso per esame a novecento posti di dattilografo negli uffici giudiziari

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1958, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile successivo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 10 maggio 1958, con il quale è stato indetto il concorso per esame a novecento posti di dattilografo negli uffici giudiziari, riservato agli amanuensi e dattilografi già in servizio negli uffici giudiziari che si trovano nelle condizioni previste dall art 2 del bando,

Poichè occorre fissare la data della prova scritta del concorso medesimo,

Decreta:

La prova scritta del concorso per esame a novecento posti di dattilografo negli uffici giudiziari, indetto con decreto Ministeriale 26 marzo 1958 e di cui alle premesse avrà luogo in Roma, nel giorno 3 novembre 1958, alle ore 8.

Roma, addì 1° agosto 1958

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 agosto 1958
Registro n 5, *foglio n.* 261. — LIGUORI.

(5252)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Diario delle prove scritte del concorso per esami e per titoli a otto posti di ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo.

Le prove scritte del concorso per esami e per titoli a otto posti di ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo, indetto con decreto Ministeriale 13 giugno 1958, n 6261, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 185, del 1° agosto 1958, avranno luogo in Roma, via Giolitti, 34 (stazione Roma Termini, sala corsi professionali) nei giorni 13, 14 e 15 novembre 1958, alle ore 7.

(5243)

MINISTERO DELLE FINANZE

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a trentacinque posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 12 maggio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 13 agosto 1958, n 195, con il quale è stato indetto un concorso per esami a trentacinque posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze,

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine per la presentazione delle domande di ammissione al predetto concorso, termine che verrà a scadere il 12 settembre 1958,

Decreta:

Articolo unico.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a trentacinque posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione centrale del Ministero delle finanze di cui al decreto Ministeriale indicato nelle premesse, è prorogato di sessanta giorni e cioè fino a tutto il giorno 11 novembre 1958

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 settembre 1958

Il Ministro PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1958
Registro n. 26 *Finanze, foglio n* 349 — BENNATI

(5242)

PREFETTURA DI CREMONA

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Cremona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visto il decreto prefettizio n 48351 in data 31 dicembre 1956, con il quale venne bandito il pubblico concorso per titoli ed esami per i posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1956,

Vista la graduatoria di merito formulata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto prefettizio n 20803 del 5 giugno 1957, modificato con decreto n 39739, in data 6 novembre 1957,

Visti gli atti relativi ai lavori della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento,

Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n 1265, sostituito dall'art 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n 854,

Visti gli articoli 23 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta

E' approvata la graduatoria di merito del concorso di cui in narrativa

1	Corini Carlo	punti	60 63	su 100
2	Lupi Gian Pietro	»	54 88	»
3	Calloni Carlo	»	54,47	»
4	Moro Gian Vincenzo	»	51,75	»
5	Belluzzi Terenzio	»	50 64	»
6	Toni Mario	»	49 84	»
7	Longhi Mosè	»	49,49	»
8	Stefanini Amilcare	»	49,25	»
9	Mazzotti Angelo	»	47,95	»
10	Vismara Enrico	»	47,83	»
11.	Vergine Mario	»	47,16	»
12	Bergamaschi Paolo	»	46,59	»
13	Gallegati Pietro	»	46 57	»
14	Gelmetti Natalino	»	45,86	»
15.	Severini Vitaliano	»	45,55	»

N.	Nominativo	Punti	
16	Frittoli Mario	punti 45,52	su 100
17	Uggetti Mario	» 45,08	»
18	Cantoni Oreste . . .	» 44,97	»
19	Tedeschi Alfredo	» 44,81	»
20	Rozzi Luciano . . .	» 44 —	»
21	Toblini Michele . .	» 43,80	»
22	Rasori Livio . . .	» 43,46	»
23	Galante Giovanni, ammogliato due figli	» 43,40	»
24	Curone Carlo, ammogliato .	» 43,40	»
25	Manzoni Giancarlo	» 43,31	»
26	Bomsoli Alceo	» 42,47	»
27	Piovani Ettore, ex combattente	» 42 —	»
28	Faccini Giuseppe	» 42 —	»
29	Paterlini Giancarlo .	» 41,87	»
30	Pieresca Giorgio . .	» 41,65	»
31	Berna Eligio	» 41,52	»
32	Schivardi Giuseppe, ammogliato un figlio	» 41,50	»
33	Pascotto Otello, nato il 23 marzo 1927	» 41,50	»
34	Ferrari Giuseppe, nato il 2 novembre 1928	» 41,50	»
35	Dolci Giuseppe	» 41,45	»
36	Faini Franco .	» 41,37	»
37	Mattavelli Franco, ammogliato .	» 41,31	»
38	Ferri Egisto . .	» 41,31	»
39	Nichetti G. Battista . . .	» 41 —	»
40	Sartori Bruno	» 40,56	»
41	Piemoli Agostino . .	» 40,54	»
42	Barbabella Vincenzo	» 40,09	»
43	Unterpertinger Giorgio, nato il 23 aprile 1924	» 40 —	»
44	Massocco Pietro, nato il 12 dicembre 1928	» 40 —	»
45	Begnozzi Guerrino	» 39,66	»
46	Semeraro G. Battista, ammogliato due figli	» 39,50	»
47	Soresina Andrea	» 39,50	»
48	Guidetti Fernando, ammogliato tre figli	» 39 —	»
49	Valli Francesco, nato il 15 luglio 1927	» 39 —	»
50	Rocca Giuseppe, nato il 9 marzo 1928	» 39 —	»
51	Cavalli Lorenzo, nato il 14 giugno 1930	» 39 —	»
52	Gatti Giorgio .	» 38,31	»
53	Bonvicini Romeo .	» 38,29	»
54	Bonvento Cirillo	» 38,17	»
55	Maggioni Mario, ammogliato un figlio	» 38 —	»
56	Rivetta Giovanni, ammogliato	» 38 —	»
57	Facchi Francesco, nato il 1º ottobre 1925 . . .	» 38 —	»
58	Modesti Pietro, nato il 5 novembre 1925	punti 38 —	su 100
59	Dossena Mario, nato il 28 novembre 1929	» 38 —	»
60	Laggi Cristoforo	» 37,85	»
61	Semeghini Riccardo, ammogliato .	» 37 —	»
62	Sesenna Giuseppe	» 37 —	»
63	Ferrarini Brenno	» 36 —	»
64	Rossi Costantino	» 35,50	»
65	Bettini Bianco	» 35,22	»
66	Aimi Pier Luigi	» 35,03	»
67	Agazzi Aldo	» 35 —	»

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e, pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Cremona, addì 13 agosto 1958

Il prefetto: DAL CORTIVO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CREMONA

Visto il decreto prefettizio di pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria dei concorrenti che hanno conseguito l'idoneità nel concorso a posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1956, bandito con decreto prefettizio n. 48351 del 31 dicembre 1956;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I sottoindicati candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in narrativa e sono assegnati alle condotte a fianco di ciascuna indicata.

1) Corini Carlo: condotta di Spino d'Adda;

2) Lupi Gian Pietro: condotta consorziale di Bagnolo Cremasco, Monte Cremasco, Vaiano Cremasco e frazione Scannabue del comune di Palazzo Pignano.

I sindaci dei comuni di Spino d'Adda e di Bagnolo Cremasco sono incaricati della esecuzione del presente decreto per la parte di competenza.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della provincia di Cremona e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed a quello dei Comuni interessati.

Cremona, addì 13 agosto 1958

Il prefetto: DAL CORTIVO

(5190)

MOLA FELICE, *direttore* — SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.